

IL CONSIGLIO DIRETTO DELLA ANCC AI SINDACI

Un parcheggio non è utilizzato per campeggiare o, peggio, luogo per una occupazione abusiva da parte di chicchessia, a bordo di autocaravan (autoveicolo) e/o con caravan (rimorchio) se l'Amministrazione Comunale interviene:

- Definendo l'area AREA DI SOSTA e/o PARCHEGGIO, richiamando il comma 6, dell'art. 157 del Codice della Strada, autorizzando la sosta non oltre le 48 ore e facendo obbligo ai conducenti di segnalare l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.
- Stabilendo un giorno preciso per la pulizia settimanale dell'area con rimozione forzata dei veicoli richiamando sia il punto a) del comma 1, dell'articolo 14 del Codice della Strada e sia il punto d) del comma 1 dell'articolo 159 del Codice della Strada.
- Vietando ogni forma di campeggio, richiamando i commi 2 e 4 dell'articolo 185 del Codice della Strada.
- Provvedendo a installare la segnaletica all'uopo prevista dal Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada.
- Inviando tempestivamente una pattuglia della Polizia Municipale per attivare controlli ed elevare contravvenzioni nei confronti di chiunque viola le normative sopra richiamate.

Premesso che la stessa definizione di NOMADE determina un suo circolare che non richiede insediamenti particolari ma semplicemente la fruizione dei campeggi.

Codice della Strada - art. 185

Circolazione e sosta delle autocaravan

1, I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, SONO SOGGETTI ALLA STESSA DISCIPLINA PREVISTA PER GLI ALTRI VEICOLI.

2, La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3, Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4, E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5, Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

Per quanto sopra, l'accoglienza da riservare ai nomadi, similamente a quanto avviene nella vicina Francia, deve essere quella di obbligarli alla fruizione dei campeggi qualora viaggino in caravan, ovviamente facendogli pagare la relativa tariffa in quanto sono proprietari di veicoli e rimorchi che un pensionato o giovane non si può permettere, oppure nel caso viaggino in autocaravan possono fruire dei parcheggi rispettando l'articolo 185 del Codice della Strada.

Nel caso, pur possedendo l'autocaravan, intendessero utilizzare i parcheggi in violazione di detto articolo, obbligarli alla fruizione dei campeggi.

18/10/2007 - La Nazione Cronaca di Carrara



18/05/2007 - Il Tirreno Cronaca di Massa

